

# Il trasporto animali su strada

## Normativa e Protezione degli animali ai sensi del Regolamento 1/2005

Dr. Enrico Francione

Direttore Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche



REGIONE DEL VENETO




ULSS 1  
DOLOMITI



# Normativa di riferimento:

- Regolamento CE n.1/2005 (Protezione animali durante il trasporto e attività correlate)
- D.Leg. 151/2007 (Sanzionatorio)
- Accordo Stato Regioni 20 Marzo 2008

- all'art. 2, lettera w, il regolamento definisce trasporto, il *“movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione”*,



# Regolamento 1/2005

Il regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi:

- mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci;
- negli scambi tra Stati membri;
- nei trasporti nazionali;
- nei trasporti provenienti o destinati a Paesi terzi.

•Il regolamento non si applica:

- al trasporto che non sia in relazione ad attività economica (ad esempio al trasporto di animali da compagnia a seguito del proprietario, di cavalli per finalità non economiche, ecc.);
- al trasporto diretto verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario (con certificazione veterinaria di accompagnamento).



# Regolamento 1/2005

Si applicano **solo le condizioni generali** (art. 3) nei trasporti effettuati dagli allevatori con mezzi agricoli o con mezzi propri per la **transumanza** – nei trasporti effettuati da **allevatori** dei propri animali **con mezzi propri per una distanza inferiore ai 50 Km** dalla propria azienda.

## Articolo 4

### Documentazione di trasporto

1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:
  - a) la loro origine e proprietà;
  - b) il luogo di partenza;
  - c) la data e l'ora di partenza;
  - d) il luogo di destinazione;
  - e) la durata prevista del viaggio.
2. Il trasportatore esibisce la documentazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente su richiesta della stessa.

# Condizioni generali trasporto:

## Condizioni generali

(Articolo 3 - Reg. 1/2005)

Nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili

Tale disposizione si ritiene pertanto violata quando il controllo evidenzia:

- ▶ stato di malessere degli animali diagnosticato da un medico veterinario;
- ▶ trasporto di animali non idonei al viaggio;
- ▶ utilizzo di veicoli non idonei per la specie trasportata o in stato di manutenzione scadente o con spazio d'impiantito (pavimento) e altezza insufficienti;
- ▶ manualità che causano sofferenza o stati di agitazione.



# Il trasporto è uno stress quindi:

- .ATTENTA CONSIDERAZIONE DELLA NATURA E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI A SECONDA DELLA SPECIE E CONDIZIONE
- .TROVARE LE CONDIZIONI MIGLIORI PER IL VIAGGIO DEGLI ANIMALI
- .CONFORT SPECIFICI, ALIMENTAZIONE ED ABBEVERATA SE DEL CASO



# ELEMENTI PER UN TRASPORTO CONFORTEVOLE:


- SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI, COMPRESA L'IDONEITA' A VIAGGIARE;
- IL DESIGN E IL MATERIALE DEI CONTENITORI, MUOVERE GLI ANIMALI CON IL MINIMO DISAGIO;
- II NUMERO DI ANIMALI IN CIASCUN CONTENITORE E LO SPAZIO DATO A CIASCUN ANIMALE;
- LE CONDIZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DEL CONTENITORE DEGLI ANIMALI;





# ELEMENTI PER UN TRASPORTO CONFORTEVOLE

- .QUANTITA' E QUALITA' DELLA LETTIERA,  
MATERIALE PER NIDIFICAZIONE, CIBO ED ACQUA;
- .DURATA DEL VIAGGIO;
- .NUMERO DI FERMATE E CAMBI DI VEICOLO;
- .IL TIPO DI VEICOLO;
- .ATTINENZA, ATTITUDINE E FORMAZIONE DEL  
PERSONALE.



# PER TRASPORTI CONTO PROPRIO

**.per distanze < km. 65** nell'espletamento di un trasporto in relazione ad una attività economica;

**.in transumanza** (effettuati da allevatori con i propri mezzi – non vi è limite di percorrenza chilometrica);

**.effettuati da allevatori per distanze < 50 km** : con propri mezzi, dei propri animali, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda).

## DOCUMENTI PREVISTI :

**auto-dichiarazione** che attesti la registrazione ai sensi reg.(CE) 852/04 come “produttore primario e di trasportare i propri animali con mezzi propri”, con identificazione veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario ASL competente – ALLEGATO G





Hai un bisogno di salute non urgente?  
Ti guideremo e accompagneremo  
nel giusto percorso

Gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  
Tutti i servizi territoriali attivabili da un unico numero.



- SERVIZIO ATTIVITÀ MOTORIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE
- UOC MEDICINA LEGALE
- SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE – SIAN
- SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA – SISIP
- SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – SPISAL
- SERVIZI VETERINARI



# UOC SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

## PREVENZIONE

RESPONSABILE: DOTT. ENRICO FRANZIONE

### RECAPITI

*UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche*

- Email: [veterinario@aulss1.veneto.it](mailto:veterinario@aulss1.veneto.it)
- Indirizzo: Via Cappellari, 46 - Belluno

### DI COSA CI OCCUPIAMO

- Vigilanza sulla protezione e benessere animale in azienda, durante il trasporto e sopralluoghi per segnalazioni di maltrattamento animale;
- Vigilanza sulla produzione primaria di latte alimentare;
- Ispezione e vigilanza sulla ricettazione, commercializzazione ed utilizzo dei farmaci veterinari;
- Vigilanza e controllo sulla produzione, trasformazione e commercio degli alimenti destinati agli animali da reddito ed affezione e sulla nutrizione animale;
- Vigilanza sulla raccolta, trasporto e trasformazione dei sottoprodotti animali (carcasse, residui di macellazione, siero di latte, ecc.);
- Verifica dei requisiti igienico sanitari degli allevamenti;
- Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci e contaminanti su mangimi destinati agli animali da reddito, sul latte. Vigilanza e verifica dei requisiti igienico sanitari di strutture veterinarie (ambulatori, cliniche..)
- Igiene urbana veterinaria e canile sanitario

Nell'ambito della sicurezza alimentare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche effettua la vigilanza sulla filiera di produzione e commercializzazione degli alimenti zootecnici, sul corretto utilizzo dei farmaci veterinari e sul benessere degli animali allevati.



**Allegato G**

**Autodichiarazione della registrazione come produttore primario ai sensi del Reg. (CE) 852/2004**

Il sottoscritto titolare/responsabile/conduuttore dell'azienda di allevamento \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice az. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace.

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto
- di trasportare esclusivamente i propri animali, appartenenti alle seguenti specie/categorie.....esclusivamente con il proprio mezzo di trasporto\* marca..... tipo..... targa..... soddisfacendo i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005
- che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
<b>SUPERFICE</b>					
<b>ALTEZZA</b>					

\* indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di animali vivi

- di essere stato registrato ai sensi dell'Allegato I, del Reg. (CE) 852/2004 quale produttore primario presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria n..... della Regione/Provincia Autonoma..... in data .....

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio veterinario in cui è stato registrato come produttore primario ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.


Luogo, data .....

Firma .....

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data .....

Timbro/Firma.....



### Autodichiarazione come produttore primario che effettua trasporti dei propri animali

Il sottoscritto titolare/responsabile/conduuttore dell'azienda di allevamento/attività \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice az. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

#### DICHIARA

- di trasportare i propri animali, con i propri mezzi di trasporto per distanze inferiori ai 50 km (fuori dall'ambito di applicazione del Reg. CE 1/2005)
- di trasportare i propri animali per percorsi inferiori ai 65 km, con finalità in relazione con un'attività economica (esentato dall'obbligo di autorizzazione del Reg. CE 1/2005)

di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

- di trasportare esclusivamente i propri animali, appartenenti alle seguenti specie/categorie..... con il mezzo di trasporto<sup>1</sup>, marca ..... tipo..... targa..... soddisfacendo i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005, per una distanza massima di 50 km/65 km (cancellare la distanza non pertinente);

<sup>1</sup> indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto degli animali

- che il mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

superficie	
altezza	

#### CHIEDE

di essere inserito nell'apposito elenco della Regione del Veneto dei "produttori primari che trasportano i propri animali" presso il Servizio Veterinario dell'Az. ULSS n.....

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso codesto Servizio Veterinario ogni eventuale variazione anche inerente ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.


Luogo, data .....

Firma .....

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data .....

Timbro/Firma.....



# Check List mezzo di Trasporto (Viaggi < 8 ore)

Check-list per la certificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle otto ore

Il sottoscritto autotrasportatore/legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_  
con Sede Legale in via \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_  
Sede operativa in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Sede autorimessa per le operazioni di lavaggio automezzo \_\_\_\_\_

## DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III
- che il mezzo..... marca.....  
tipo..... targa.....

### DIMENSIONI INTERNE DELL'AUTOMEZZO:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICIE					
ALTEZZA					

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Requisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali entro le otto ore Regolamento 1/2005, Allegato I, Capo II			
	Elemento - Requisito	si	no
capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
capo II 1.1.b	Protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse		
capo II 1.1.c	Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili		
capo II 1.1.g	Pavimento antiscivolo, privo di asperità		
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		
capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata		
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli		

	animali		
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare		
capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali		
capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico, ovvero: Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da evitare lesioni agli animali: con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che evitino fughe o cadute Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali Piattaforme di sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali.		(*)
(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento			
capo II 1.1.e,	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati		
capo II 1.2	Adeguate attrezzature di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico		
capo II 1.1.i	Adeguate attrezzature di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico		
capo II 2.1	Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi		

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti.


Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:

.....

Luogo, data ..... Firma .....

### Limitazioni:

- idoneo al trasporto con carico e scarico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);
- idoneo solo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è maggiore al 36,4%);
- non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali);
- altro.....;
- nessuna limitazione.



***Nei viaggi inferiori alle 8 ore (o per una percorrenza massima di 12 ore in ambito nazionale solo se i veicoli sono dotati di attrezzatura per la ventilazione e l'abbeverata)***

**Tutti i trasporti conto terzi**

**Tutti i trasporti collegati ad attività economica, anche conto proprio, superiori ai 65 km (eccetto transumanza )**

**Trasporti effettuati da allevatori per distanze > 50 km**

### **DOCUMENTI PREVISTI**

- ▶ **AUTORIZZAZIONE** a svolgere l'attività di trasportatore: MOD. TIPO 1 o TIPO 2 (originale o copia)
- ▶ **CHECK-LIST** relativa al veicolo = **ALLEGATO B** Accordo Stato-Regioni
- ▶ **DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO** che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione, e) durata del viaggio (art. 4, punto 1).
- ▶ **CERTIFICATO DI IDONEITÀ** dei conducenti (art. 6, punto 5) – entra in vigore il 05 gennaio 2008 (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
- ▶ **FORMAZIONE** per tutte le altre specie animale (art. 3, lettera e)



**DECRETO 6 settembre 2023**

Definizione delle modalita' di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformita' alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429. (23A05686) (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2023)

Prorogato al 31  
Dicembre 2026



## Allegato B

### Check-list per la certificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle otto ore

Il sottoscritto autotrasportatore/legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con Sede Legale in  
via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Sede operativa in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Sede autorimessa per le operazioni di lavaggio automezzo \_\_\_\_\_

#### DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III
- che il mezzo..... marca.....  
tipo..... targa.....

#### DIMENSIONI INTERNE DELL'AUTOMEZZO:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Requisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali entro le otto ore Regolamento 1/2005, Allegato I, Capo II			
	Elemento - Requisito	si	no
capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
capo II 1.1.b	Protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse		
capo II 1.1.c	Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili		
capo II 1.1.g	Pavimento antiscivolo, privo di asperità		
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		
capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata		
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali,		
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare		
capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali		
capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico, ovvero: Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da evitare lesioni agli animali: con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che evitino fughe o cadute		(*)

	Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini ) Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini ) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali		
	Piattaforme di sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali.		
	(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento		
capo II 1.1.e, capo II 1.2	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati		
capo II 1.1.i	Adeguate sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico		
capo II 2.1	Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi		

Si impegna altresì ad attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti.

Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali: .....

Luogo, data ..... Firma .....

#### Limitazioni:

- idoneo al trasporto con carico e scarico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);
- idoneo solo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è maggiore al 36,4%);
- non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali);
- altro .....
- nessuna limitazione.

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data ..... Timbro/Firma.....



Allegato all'autorizzazione n..... del..... di Tipo 1  
del trasportatore.....





Pavimentazione in gomma anti-scivola



Rampa

**TRASPORTO  
ANIMALI VIVI**  
#TRASPORTOANIMALIVIVI



***Nei viaggi superiori alle 8 ore  
(12 ore nei trasporti nazionali)  
EQUIDI DOMESTICI, BOVINI, SUINI, OVINI E CAPRINI***

**DOCUMENTI PREVISTI :**

- ▶ **L'AUTORIZZAZIONE** a svolgere l'attività di trasportatore: **MODELLO TIPO 2** (originale o copia)
- ▶ **CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE** del veicolo: MODELLO ALL. CAPO IV Reg 1/2005
- ▶ **REGISTRAZIONE datata delle temperature** negli scomparti di trasporto degli animali nei veicoli (All. I, capo VI, punto 3.3)
- ▶ **FOGLIO DI STAMPA** del cronotachigrafo (per i veicoli con portata massima superiore a 35 q.)
- ▶ **CERTIFICATO DI IDONEITÀ** dei conducenti (art. 6, punto 5)
- ▶ **REGISTRAZIONE** realizzata con il **sistema di navigazione satellitare** (eccetto equidi registrati) (art. 6, punto 9)
- ▶ **GIORNALE DI VIAGGIO** - solo nei trasporti internazionali - eccetto equidi registrati
- ▶ **MODELLO 4:** nel **trasporto nazionale** – certificato sanitario **TRACES** in ambito internazionale



# REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - ACCORDO STATO REGIONI 20/03/2008

E' escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento il trasporto di equidi non in relazione ad una attività economica definito come "trasporto per conto proprio" effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare del/i proprio/i equide/i con veicolo di sua proprietà per finalità non commerciali (trasporto tra maneggi, per attività culturali ludiche o sportive).

*"...l'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale" (Nota del Ministero della Salute – prot. DGSA/VI/6512-P del 07/04/2008*



# Regolamento 1/2005

## CONDIZIONI GENERALI (art. 3) :

*Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni e/o a sofferenze inutili*

- .Pianificare al meglio il viaggio in modo da ridurre al minimo i tempi di trasporto;
- .Gli animali devono essere idonei al viaggio previsto;
- .I mezzi di trasporto devono essere progettati, costruiti, mantenuti ed utilizzati in modo tale da evitare lesioni e/o sofferenze inutili agli animali così come anche le strutture di carico/scarico;
- .Il personale deve essere formato, senza usare violenza verso gli animali e senza usare metodi suscettibili di causare spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- .Trasporto senza indugio verso il destino;
- .Controlli regolari durante il trasporto;
- .Spazio sufficiente (superficie ed altezza) adeguato alla taglia ed alla durata del viaggio;
- .Acqua, alimenti e riposo;





### Autodichiarazione come trasportatore di animali non in relazione con un'attività economica

(al di fuori dell'ambito di applicazione del Reg. CE 1/2005)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_

relativamente al trasporto di animali non in relazione con un'attività economica delle specie:

- equidi
- altri animali .....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

#### DICHIARA

- di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto,
- di trasportare esclusivamente con finalità non in relazione con un'attività economica gli animali appartenenti alla specie ..... con il mezzo\* marca ..... tipo.....targa..... soddisfacendo i requisiti del sopracitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005,
- che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

SUPERFICE	
ALTEZZA	



# Idoneità degli animali al Trasporto:

.Non sono idonei al trasporto animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie, in particolare: Non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza

.Presentano ferite aperte gravi o prolassi

.Sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gravidanza

.Sono femmine che hanno partorito durante la settimana precedente

.Sono puledri con ombelico non completamente cicatrizzato

.Sono animali sotto effetto di sedativi se non sotto controllo veterinario

.Nei viaggi lunghi è vietato trasportare equidi di età inferiore ai 4 mesi a meno che non vengano trasportati con la madre in stallo singolo (l'ombelico deve comunque essere cicatrizzato)

.*Gli equidi non domati\* non possono essere trasportati per viaggi lunghi*

**\* Equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitamento, dolore e sofferenze evitabili**



# Idoneità al Trasporto

## Possono essere trasportati:

- .Animali che presentano lesioni o malattie lievi solo se il loro trasporto non causa sofferenza addizionale (in caso dubbio ci vuole la certificazione veterinaria)
- .Sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria
- .Se la malattia fa parte di un programma di ricerca autorizzato
- .Se sottoposti a procedura veterinaria a scopo zootecnico (es. castrazione) purché con ferite cicatrizzate

•

## .Gli animali che si ammalano o subiscono lesioni durante il viaggio:

- .Devono essere separati
- .Per la cura richiedere l'intervento veterinario
- .Se necessario, i malati gravi o che subiscono lesioni gravi durante il trasporto o che non sono in grado di spostarsi autonomamente senza causar loro dolore e/o sofferenze inutili, devono essere storditi sul veicolo e sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento sul posto



# Pratiche di Trasporto

## Separazione degli animali con divisori:

- .Specie diverse
- .Reciprocamente ostili
- .Stalloni adulti da riproduzione
- .Maschi sessualmente maturi (equini>12 mesi) e femmine
- .Taglia ed età significativamente diverse
- .Animali legati e slegati (la legatura non è alternativa al divisorio)
- .E' vietato trasportare equidi su più piani di carico
- .Altezza scompartimento 75 cm. dal garrese dell'equide più alto
- .Obbligo di cavezza per equidi > 8 mesi d'età (no per equidi non domati)
- .Sempre stalli singoli su traghetto ro-ro e nei viaggi lunghi (eccezione madre con puledro)
- .Gli equidi non domati possono essere trasportati in gruppi di massimo 4 individui per scompartimento e non possono essere trasportati per viaggi lunghi




## **I DIVISORI DEVONO:**

- essere sempre posizionati in caso di carico di animali tra loro incompatibili o per regolare gli spazi in funzione del numero degli animali;
- avere un'altezza tale da evitare che possano essere scavalcati;
- poter essere sistemati in diverse posizioni per adeguare le dimensioni del compartimento alle necessità;
- essere sufficientemente rigidi da sostenere il peso, gli urti e il movimento degli animali;
- divisori realizzati con tappeti di gomma non rigida, sospesi su catene o corde, non sono da considerarsi idonei.

**Non devono lasciare spazi in cui gli animali rischiano di rimanere incastrati con le zampe o di infilare le stesse nei compartimenti adiacenti.**





# ULTERIORI DIVIETI:

## Divieti per età e specie

### Divieto di trasportare:

- ▶ **Suini** di meno di **tre** settimane
- ▶ **Ovini** di meno di **una** settimana
- ▶ **Vitelli** di meno di **dieci** giorni

Il trasporto delle categorie sopra indicate è possibile se avviene per distanze inferiori a 100 Km.



## Divieti per età e specie nei lunghi viaggi

### Divieto di trasportare nei viaggi superiori alle otto ore:

- ▶ Suini di peso inferiore ai 10 kg;
- ▶ Vitelli di età inferiore ai 14 giorni;
- ▶ Equidi di età inferiore ai 4 mesi.

Possono essere trasportati se in stalli individuali con la madre:

- ▶ suini **di età superiore a tre settimane** e con peso inferiore a 10 kg;

- ▶ vitelli **di età superiore a 10 giorni** e inferiore a 14 giorni;
- ▶ equidi di età inferiore a quattro mesi con ombelico cicatrizzato;
- ▶ **I cavalli non domati non possono essere trasportati per lunghi viaggi (superiori a 8 ore).**

# ULTERIORI DIVIETI

- .Percuotere o dare calci agli animali;
- .Comprimere parti sensibili del corpo;
- .Sospendere con mezzi meccanici o sollevare/trascinare per parti del corpo;
- .Usare pungoli o altri strumenti aguzzi;
- .Ostruire il passaggio ad un animale spinto;
- .Mettere la museruola ai vitelli;
- .Legare per le corna o anelli nasali;
- .Legare gli arti assieme.



# Alcuni Esempi





VEICOLO CON VASCHE LATERALI APERTE


Foto Sapino








**SE BOVINI, SUINI, OVINI, CAPRINI TOCCANO CON QUALSIASI PARTE DEL CORPO IL TETTO O LA VOLTA DELLO SCOMPARTO IL TRASPORTO NON E' DA RITENERE CONFORME**



- 1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.



- Il veicolo, non idoneo per lunghi viaggi, era sprovvisto di sistema di registrazione delle temperature
- Non presenti stalli individuali
- Non garantita l'altezza minima di 75 cm sopra il garrese del cavallo più alto
- Sistema di abbeveraggio e di ventilazione non presenti
- Tetto non isolato
- Eccessiva densità di carico









**COSA MANCA ???**

**2016**

**TRASPORTO BOVINI**



REGIONE DEL VENETO



ULSS 1  
DOLOMITI

Grazie per l'attenzione!!!

